

(N. 1548)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1979

#### Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del Servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Gli ufficiali in servizio permanente del Servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario della Marina, reclutati direttamente per concorso, all'atto della nomina sono tenuti a contrarre, rispettivamente, ferme di otto anni (legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni) e di sei anni (legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni).

Nessuna ferma è, invece, prevista per il conseguimento della nomina, a seguito di concorso, ad ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Aeronautica (regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314).

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di stabilire per i predetti ufficiali un eguale periodo di ferma, che potrebbe essere fissato in sei anni, ritenendosi tale periodo idoneo a contemperare l'esigenza dell'Amministra-

zione di assicurarsi per un congruo numero di anni la disponibilità del suddetto personale con quella di evitare vincoli che potrebbero eccessivamente disincentivare la partecipazione ai concorsi in parola.

Analogo problema si pone per gli ufficiali medici che vengono avviati per le esigenze dell'Amministrazione a frequentare le scuole di specializzazione universitaria per il conseguimento dei titoli accademici che consentano di esercitare le acquisite specializzazioni in ambito ospedaliero militare.

Infatti, mentre per le disposizioni in atto (articolo 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414) gli ufficiali medici dell'Esercito ammessi a corsi di specializzazione di ordine universitario sono tenuti ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo

di dieci anni dalla data di ammissione ai predetti corsi, nessun analogo vincolo è previsto per gli ufficiali medici della Marina e dell'Aeronautica.

Cosicchè queste ultime Forze armate sono esposte all'eventualità di esodi di personale, attratto, una volta acquisita la specializzazione, dalle attività più redditizie nei settori della vita civile; esodi che vanificherebbero gli oneri sostenuti dall'Amministrazione al fine di costituire un valido organico di specialisti per i delicati compiti ospedalieri e di selezione psico-fisica.

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che, in particolare, prevede:

all'articolo 1, una ferma di sei anni, all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, per tutti gli ufficiali del Servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sani-

tari della Marina e dell'Aeronautica, reclutati per concorso;

all'articolo 2, l'obbligo per gli ufficiali medici ammessi ai corsi di specializzazione di contrarre un ulteriore vincolo di ferma, pari a due volte e mezzo il numero di anni di studio previsti per il corso di specializzazione;

all'articolo 3, la concessione — per motivi di salute o di forza maggiore, riconosciuti dal Ministero della difesa — di un anno di proroga per la frequenza del corso di specializzazione con recupero dell'anno stesso ai fini della ferma;

all'articolo 4, disposizioni riguardanti il personale già iscritto ad un corso di specializzazione all'entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente del Servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica, reclutati direttamente per concorso, all'atto della nomina ad ufficiale debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sei anni.

## Art. 2.

Gli ufficiali in servizio permanente del Servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica che vengono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'Amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie, sono tenuti ad assumere, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

## Art. 3.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilità di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico.

Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere, su proposta delle competenti Direzioni generali per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al precedente comma, una proroga della

durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.

L'ufficiale, al quale sia stata concessa la proroga, è tenuto a contrarre un nuovo obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui al precedente articolo 2 aumentato dell'anno di proroga ottenuto.

#### Art. 4.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già iscritti ad un corso di specializzazione, su designazione e per le esigenze dell'Amministrazione, sono tenuti a contrarre, all'inizio del primo anno accademico successivo alla predetta data, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il residuo periodo legale di studi previsto per il conseguimento della specializzazione stessa. Il vincolo di ferma decorre dalla data di assunzione dello stesso e la sua durata è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.